Parere n. 15 del 13 luglio 2005

IL COMITATO CONSULTIVO PER L'APPLICAZIONE DELLE NORME ANTIELUSIVE

Udita la relazione del prof. Francesco Tesauro, ha espresso il seguente parere.

Premesse di fatto

La società ------ S.p.A., con sede legale in ----------, con istanza ----------, ricevuta il ----- dalla Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate ----------, ha richiesto alla Direzione Centrale Normativa e Contenzioso dell'Agenzia delle Entrate un parere ex art. 21 della legge 413/1991.

Decorso il termine previsto dal comma 10 del citato art. 21, la richiedente ha riproposto l'istanza a questo Comitato, esponendo quanto segue.

La richiedente esercita una attività economica avente ad oggetto la progettazione, la produzione e la commercializzazione di elettrodomestici, i quali risultano particolarmente qualificati sul mercato soprattutto per la forte attenzione agli aspetti estetici e di design dei prodotti.

La società istante, nell'ambito della politica di consolidamento del marchio aziendale e al fine di soddisfare le nuove esigenze di spazi da dedicare all'attività, ha deciso di dotarsi di una nuova sede direzionale che, per livello estetico e scelte architettoniche, sia in grado di rappresentare e confermare la strategia commerciale intrapresa negli ultimi anni.

Pertanto, nel corso del 2004, ha ultimato la realizzazione di un nuovo fabbricato, ubicato nel Comune di ----------, destinato ad ospitare gli uffici direzionali, amministrativi, commerciali, nonché all'esposizione dei prodotti e alle riunioni con gli agenti e distributori.

A completamento di tale investimento, la Società istante intenderebbe acquistare una scultura di asserito rilevante pregio artistico, che verrebbe collocata, quale bene d'arredo, nell'ingresso principale della costruzione.

La società istante ritiene che la spesa per l'acquisto della scultura non debba essere qualificata quale spesa di rappresentanza ai sensi dell'art. 108, comma 2, del D.P.R. n. 917/1986, ma costituisca un ordinario acquisto di bene strumentale (soggetto al processo di ammortamento fiscale ai sensi dell'art. 102 del D.P.R. n. 917/1986) secondo l'aliquota sua propria, in quanto investimento complementare, rispetto a quelli già attuati, per la realizzazione della sede centrale.

Motivi

La società istante chiede quale sia il trattamento fiscale del costo di una scultura di asserito ingente valore artistico, che dovrà arredare la nuova sede centrale, in coerenza con le linee che ne hanno ispirato la realizzazione.

Osserva il Comitato che, nel Testo unico, l'acquisto di opere d'arte da parte di lavoratori autonomi è spesa non deducibile, in quanto considerata non inerente.

Gli acquisti di opere d'arte da parte di imprenditori, in assenza di espresse e specifiche disposizioni, devono essere valutati secondo le regole ordinarie che presiedono alla deducibilità dei costi.

In base ai precedenti pareri resi da questo Comitato (parere 19.02.2001, n. 1; parere 3.04.2002, n. 4; parere 29.10.2003, n. 11, parere 24.02.2004, n. 1; parere 5 maggio 2005, n. 8) e in base alla sentenza della Corte di Cassazione, sez. tributaria, 8 giugno 2000, n. 7803, le spese per l'acquisto di oggetti d'arte possono essere considerate spese di rappresentanza, qualora sia sostenute al fine di creare, mantenere ed accrescere il prestigio dell'impresa e di migliorarne l'immagine, senza dar luogo ad aspettative immediate di incremento dei ricavi.
Peraltro, ritiene il Comitato che un oggetto, pur se dotato di pregio artistico, acquistato per essere stabilmente parte integrante di un bene complesso, non debba essere preso in considerazione singolarmente, in ragione del suo rapporto con l'immagine dell'impresa e della sua connessione con i ricavi, ma debba essere considerato unitariamente con la struttura di cui è destinato a far parte in modo stabile, quale arredo estetico.
Nella specie, secondo quanto rappresentato dall'istante, la scultura sarà collocata all'interno della nuova sede, con funzione stabile di arredo. Avrà utilità pluriennale e sarà utilizzata durevolmente quale parte integrante dell'edificio.
Alla luce di quanto fin qui affermato in linea di diritto, il Comitato non ritiene di disporre di sufficienti elementi per esprimere, in rapporto al caso concreto, una valutazione circa la qualifica della scultura.
Invita pertanto la società istante ad integrare l'istanza, con il supporto di idonea documentazione, fornendo indicazioni circa il valore della scultura ed i connotati del suo pregio artistico, il piano civilistico di ammortamento, il rapporto tra costo della scultura e costo dell'edificio, ed ogni altro elemento ritenuto utile ai fini della valutazione del caso.

P.Q.M.
Il Comitato invita la società ad integrare l'istanza fornendo le indicazioni e i documenti indicati in motivazione.